

N. 2763-1762-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(ALTISSIMO)

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 399,  
concernente partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assi-  
stenza farmaceutica

*Presentato il 30 luglio 1981*

—  
E

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALOPOLI, BERLINGUER GIOVANNI, TESSARI GIAN-  
GIACOMO, BELARDI MERLO ERIASE, BRINI, GAM-  
BOLATO, GUALANDI, ARNONE, BERNARDI ANTO-  
NIO, BRUSCA, CALONACI, CARLONI ANDREUCCI MA-  
RIA TERESA, COLOMBA, DI GIOVANNI, FABBRI, FU-  
RIA, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, MOLINERI  
ROSALBA, PASTORE, SANDOMENICO, TAGLIABUE**

*Presentata il 22 maggio 1980*

Abrogazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978,  
n. 484, concernenti la partecipazione degli assistiti alla spesa  
per l'assistenza farmaceutica

---

**NOTA:** Testo approvato dalla XIV Commissione Igiene e Sanità il 17 settembre 1981. In  
pari data, il relatore Lussignoli è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

TESTO  
DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 399, concernente partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 399, concernente la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 399, concernente partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 399, concernente la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2:*

*al primo comma, le parole: « gli invalidi di guerra e per servizio, gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili totali. » sono sostituite dalle seguenti: « gli invalidi di guerra e per servizio che non sono in attività di lavoro, i grandi invalidi di guerra, i grandi invalidi del lavoro, gli invalidi del lavoro per malattie professionali, i non vedenti e i sordomuti che non sono in attività di lavoro, gli invalidi civili totali e i titolari di sola pensione INPS minima o titolari di sola altra pensione di importo non superiore alla minima INPS, che non sono in attività lavorativa. »;*

*il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dal seguente:*

« Gli aventi diritto all'esenzione ai sensi del comma precedente devono esibire al farmacista, all'atto della richiesta del medicinale, apposito tesserino rilasciato dall'Unità sanitaria locale comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al comma medesimo. Ove non siano state ancora istituite le Unità sanitarie locali, detto tesserino è rilasciato dal comune competente ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

In data 9 settembre 1981, la I Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia soppresso l'articolo 5 di cui si suggerisce l'eventuale collocazione nel disegno di legge di conversione.

Parere favorevole sulla proposta di legge n. 1762 di iniziativa dei deputati Palopoli ed altri, in quanto non in contrasto con il disegno di legge n. 2763.

---

---

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

In data 9 settembre 1981, la V Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

---

---

*Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 399, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208, del 30 luglio 1981.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per la assistenza farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

Gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti a corrispondere a decorrere dal 1° luglio 1981 una quota del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali nonché dei galenici officinali, nelle seguenti misure:

lire 200, per ogni confezione di prezzo sino a lire 1.000;

lire 400, per ogni confezione di prezzo superiore a lire 1.000, sino a lire 2.000;

lire 600, per ogni confezione di prezzo superiore a lire 2.000, sino a lire 3.000;

lire 1.000, per ogni confezione di prezzo superiore a lire 3.000, sino a lire 5.000;

lire 1.500, per ogni confezione di prezzo superiore a lire 5.000.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle specialità medicinali per le quali il prontuario terapeutico del Ser-

vizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non prevede la quota di partecipazione degli assistiti.

La quota di cui al primo comma è versata dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale.

#### ARTICOLO 2.

Sono esentati dalla partecipazione di cui all'articolo 1 del presente decreto i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gli invalidi di guerra e per servizio, gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili totali. L'esenzione è strettamente personale.

Gli aventi diritto all'esenzione ai sensi del comma precedente devono esibire al farmacista, all'atto della richiesta del medicinale, il titolo comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al primo comma.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le unità sanitarie locali provvedono a rilasciare, a domanda degli interessati, apposito tessero attestante l'appartenenza suddetta.

#### ARTICOLO 3.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, previste dall'articolo 1 del presente decreto, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche se non conformi al disposto del comma precedente.

Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'articolo 1 del presente decreto.

Decorso il termine predetto, l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere apposta dai produttori, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo o sovrastampa indelebile da sovrapporre alla fustella o etichetta originale.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto.

#### ARTICOLO 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

ARTICOLO 5.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 250.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

## PROPOSTA DI LEGGE

## N. 1762

## ART. 1.

Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484, che istituiscono e regolano l'obbligo degli aventi diritto all'assistenza farmaceutica a corrispondere una quota del prezzo di vendita al pubblico di farmaci compresi nel prontuario terapeutico, sono abrogate.

## ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con una pari riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.